

ALLEGATO A

Disciplinare STEP

Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027

Tra

la **Regione Puglia**, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata **REGIONE**) con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo economico, dott. Giuseppe Pastore

e

impresa _____ (nel seguito denominato anche **SOGGETTO PROPONENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**) con sede legale in _____, Via _____ capitale sociale _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti con atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della **REGIONE**

e

impresa aderente n. 1 _____ (nel seguito denominato anche **SOGGETTO ADERENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede legale in _____, Via _____ capitale sociale versato Euro _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____ Sig. _____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti con atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della **REGIONE**;

e

impresa aderente n ... _____ (nel seguito denominato anche **SOGGETTO ADERENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO**), con sede legale in _____, Via _____ capitale sociale versato Euro _____, Codice Fiscale _____ ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del _____ Sig. _____

_____, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli con atto del _____, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della **REGIONE**;

VISTO

- a) il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);
- b) il Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii.;
- c) che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- d) la D.G.R. n. 1661 del 27/11/2023, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma", con cui la Giunta ha approvato l'Atto di Organizzazione;
- e) il D.P.G.R. n. 554 del 01/12/2023 con cui è stato adottato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2021- 2027 e ss.mm.ii.;
- f) la L.R. 18/2023, recante "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- g) che il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii. disciplina la determinazione della dimensione aziendale;
- h) la L.R. 20/06/2008, n. 15 e ss.mm.ii. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- i) la convenzione del 19 settembre 2025 con l'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE+ 2021-2027 in forza della quale Puglia Sviluppo S.p.A. si occupa della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- j) la D.G.R. n. 569 del 27/04/2022: recante l'approvazione della Strategia regionale per la specializzazione intelligente, denominata "Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3)";

PREMESSO

- k) che con Determinazioni del Dirigente della Sezione Competitività n. 168 del 18 marzo 2026 (B.U.R.P. n. 23 del 23 marzo 2026) e n. 636 del 06/08/2026 (B.U.R.P. n. 64 del 13 agosto 2026) sono state adottate le modifiche dell'Avviso "STEP" e relativi allegati già approvati con Determina n. 477 del 16/07/2025 pubblicata sul BURP n. 61 del 31/07/2025 e ss.mm.ii. (in seguito denominato **AVVISO**);
- l) che il proponente _____, con istanza di accesso presentata telematicamente in data __/__/____ alla quale è stato attribuito il codice pratica n. _____, il CUP _____ e protocollo regionale n. _____ del __/__/____, ha proposto, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO**, un progetto STEP per la realizzazione di _____;
- m) che il progetto STEP prevede programmi di investimento in capo all'impresa proponente _____ **XXXXX** (e in capo alle imprese aderenti _____, **YYYYY** e **ZZZZZ**);
- n) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l'impresa proponente **XXXXX** è una grande/media/piccola impresa/start up/impresa innovativa e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- o) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii., l'impresa aderente **YYYYY** è una grande/media/piccola impresa/start up/impresa innovativa e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- p) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii., l'impresa aderente **ZZZZZ** è una grande/media/piccola impresa /start up/ impresa innovativa e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'azienda è in regime di contabilità ordinaria;
- q) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dell'**AVVISO**, Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, ha svolto la verifica di ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e di valutazione tecnico economica della proposta progettuale del soggetto proponente _____ (e delle imprese aderenti _____), ed

- ha comunicato alla REGIONE, con nota del ____ prot. n. _____, l'esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione Istruttoria;
- r) che, sulla base della Relazione Istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., la Regione ha trasmesso telematicamente, con prot. n. ____ del __/__/__, il provvedimento n. ____ del __/__/__ di ammissione della proposta dell'impresa **XXXXX** e delle imprese aderenti **YYYYY e ZZZZZ**, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di euro _____ con un ammontare finanziario della agevolazione massima concessa in via provvisoria pari a euro _____ di cui:
- € _____ per l'impresa proponente **XXXXX** con agevolazione massima concessa in via provvisoria pari ad € _____;
 - € _____ per l'impresa aderente **YYYYY** con agevolazione massima concessa in via provvisoria pari ad € _____;
 - € _____ per l'impresa aderente **ZZZZZ** con agevolazione massima concessa in via provvisoria pari ad € _____;
- s) che, conformemente a quanto previsto dall'**AVVISO** e dal provvedimento di cui alla lettera precedente, l'impresa proponente **XXXXX** e le imprese aderenti **YYYYY e ZZZZZ** hanno provveduto all'invio dei progetti definitivi, trasmessi rispettivamente in data __/__/__ ed acquisiti agli atti della **REGIONE** per la realizzazione di piani di investimento finalizzati a realizzare _____;
- t) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 dell'**AVVISO**, Puglia Sviluppo S.p.A. ha svolto la verifica di ammissibilità dei progetti definitivi presentati dall'impresa proponente **XXXXX** e dalle imprese aderenti **YYYYY e ZZZZZ**, ed ha comunicato alla REGIONE, con nota del ____ prot. n. _____, l'esito positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la Relazione Istruttoria (costituente il Capitolato Tecnico) per la sua approvazione;
- u) che la REGIONE con proprio provvedimento n. ____ del __/__/__, (nel seguito denominato **Provvedimento di approvazione del progetto definitivo**), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A., ha approvato i progetti definitivi presentati dall'impresa proponente **XXXXX** per la realizzazione di progetti d'investimento presso le unità produttive site a _____ in Via _____ da realizzarsi negli anni ____-____, e presentati dalle imprese aderenti **YYYYY e ZZZZZ**, per la realizzazione di progetti d'investimento presso le unità produttive site a _____ in

Via _____ da realizzarsi negli anni ____ - ____, per un importo complessivo ammissibile di _____ Euro, con un onere a carico della finanza pubblica di _____ Euro e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

investimento	soggetti beneficiari	dimensione aziendale	localizzazione	importo proposto (€)	periodo di realizzazione	incremento occupazionale (ULA)
Ricerca & Sviluppo	XXXXX	Grande/PMI start up /impresa innovativa				
Investimenti produttivi	XXXXX	Grande/PMI start up /impresa innovativa				
Interventi formativi	XXXXX	Grande/PMI start up /impresa innovativa				
Servizi ausiliari e consulenze	XXXXX	PMI start up /impresa innovativa				
Ricerca & Sviluppo	YYYYY 1/n	Grande/PMI				
Investimenti produttivi	YYYYY 1/n	start up /impresa innovativa				
Interventi formativi	YYYYY 1/n	Grande/PMI				
Servizi ausiliari e consulenze	YYYYY 1/n	start up /impresa innovativa				
Totale						

- v) che con atto dirigenziale della Sezione Competitività n. del .../.../... (BURP n. del .../.../.....) è stato approvato lo schema di Disciplinare da stipulare con l'impresa beneficiaria;
- w) che con l'atto Dirigenziale n. _____ del _____ citato alla lettera u), sono state confermate/rideterminate le agevolazioni concesse in via provvisoria ai Soggetti Beneficiari e di cui al presente **Disciplinare** ed è stato individuato il termine entro il quale procedere alla stipula del presente Disciplinare, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;
- x) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento per la realizzazione dei progetti d'investimento previsti dal presente **Disciplinare** e per l'erogazione delle relative agevolazioni, sono rappresentati da:
- l'**AVVISO** di cui alla lettera k) delle premesse e la normativa in esso richiamata;
 - il PR Puglia FESR +FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 dei competenti Servizi della Commissione Europea, quale strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2029;

- la D.G.R. N. 1812 del 07/12/2022 di Presa d'atto Decisione di Esecuzione C(2022)8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2025) 1848 del 20.03.2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461;
- i Criteri di Selezione del PR Puglia 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione di insediamento del 9 marzo 2023 e la D.G.R. n. 603 del 03.05.2023 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione n. 34 del 29.01.2025 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche alla metodologia e ai criteri di selezione delle operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione del 6 dicembre 2024 a seguito dell'adesione della Regione Puglia alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui al Regolamento (UE) 2024/795;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- la Carta degli Aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, concernente "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", nonché la Comunicazione della Commissione (C/2024/3516) che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), prevedendo che, per gli investimenti contemplati dal regolamento di disciplina della Piattaforma, Regolamento (UE)2024/795, l'intensità massima di aiuto nella zona interessata può essere aumentata fino a 10 punti percentuali nelle "zone a";
- la Comunicazione C/2024/3209 della Commissione (C/2025/6798) del 23.12.2025 "Seconda nota di orientamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per

l'Europa (STEP)", che chiarisce alcuni elementi del regolamento (UE) 2024/795 ed offre orientamenti pratici su talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 (regolamento STEP) al fine di agevolarne l'attuazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'attuazione sul campo e delle modifiche introdotte nel regolamento STEP dal regolamento (UE) 2025/2653 (regolamento mini- omnibus sulla difesa);

- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 107 e 108 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26/06/2014) e ss.mm.ii.;
 - la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
 - tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette;
- y) che, trattandosi di impresa di grande/media/piccola dimensione per il tramite di partecipazione di controllo, è stata acquisita dichiarazione dell'impresa controllante di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti/ipotesi non ricorrente;
- z) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita l'attestazione relativa all'impegno ad apportare mezzi propri/ipotesi non ricorrente;
- aa) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la delibera del Soggetto finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma d'investimenti;
- bb) che, in conformità con quanto previsto dall'**AVVISO**, è stata acquisita la documentazione comprovante l'ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- cc) che è stata acquisita/richiesta la certificazione antimafia del **Soggetto Beneficiario (e delle imprese beneficiarie aderenti)**;
- dd) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti regolamenti:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e ss.mm.ii.;

tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente **Disciplinare** si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Disciplina applicabile

La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente **Disciplinare**, nonché le modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l'ammissibilità delle spese degli investimenti sono disciplinati dal Regolamento Regionale dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e ss.mm.ii. e dall'**AVVISO**.

1.2 Efficacia e condizioni di validità del Disciplinare

Il **Soggetto Beneficiario** (e le imprese beneficiarie aderenti) prende/prendono atto, e conferma/confermano, che l'efficacia e la validità del presente **Disciplinare** e di tutti gli atti preordinati e conseguenti il provvedimento di **approvazione del progetto definitivo** sono subordinati al ricevimento, da parte della **REGIONE**, della certificazione antimafia del/dei **Soggetto/i** stesso/i.

1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati

Le premesse ed il Progetto Definitivo, approvato con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, devono ritenersi interamente richiamati dal presente **Disciplinare** che il **Soggetto Beneficiario** e le imprese aderenti dichiarano di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

2.1 Programmi di investimento

Il **Soggetto Beneficiario** (e **le imprese aderenti**) si obbliga/obbligano a realizzare, conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo e dal Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, e dal presente Disciplinare, il programma di investimento per un importo totale pari ad euro _____, al netto dell'IVA, secondo l'articolazione indicata nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in euro)

SOGGETTI BENEFICIARI	TIPOLOGIA PROGRAMMA (specificare la tipologia di programma)	UBICAZIONE	ATTIVITA'	TECNOLOGIE CRITICHE (specificare la tipologia)	AMMONTARE INVESTIMENTO (€)

2.1.1 Requisiti del programma di investimento

Ciascun **Soggetto Beneficiario** ha dichiarato e/o comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **REGIONE**, ai sensi di quanto previsto dall'**AVVISO** e dalla relativa normativa di riferimento:

- di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese e di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- di avere la piena disponibilità degli immobili nell'ambito dei quali viene realizzato il programma di investimento, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;

- di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- di non dover restituire/aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- di non aver effettuato una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 dell'**AVVISO**;
- di non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione);
- di non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- di aver stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul

territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, dal Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 nonché dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia.

2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

2.2.1 Data di avvio del programma di investimento

La data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 dell'**AVVISO** e dall'articolo 3 dell'Allegato 2 all'**AVVISO**, deve essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso di cui alla precedente lettera l) delle premesse.

2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento

Per la data di ultimazione, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, ciascun **Soggetto Beneficiario** si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal progetto definitivo entro e non oltre il __/__/__, termine fissato dal progetto definitivo ammesso, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell'articolo 6. Ciascun **Soggetto Beneficiario** si obbliga, altresì, a trasmettere alla **REGIONE**, entro i trenta giorni successivi all'ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme previste dall'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti.

2.2.3. Data di entrata in funzione e a regime del programma di investimento

La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascun programma di investimento. Per "esercizio a regime" si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.

2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati

I **Soggetti Beneficiari**, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini della copertura finanziaria del programma, ad apportare mezzi finanziari rappresentati da

finanziamenti a medio lungo termine (m/l) o da risorse proprie entro i termini e per un importo sufficiente a garantire la completa copertura dell'investimento agevolato.

Con riferimento al programma di Investimento Produttivo, i **Soggetti Beneficiari**, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini della relativa copertura finanziaria, ad apportare mezzi finanziari, come sopra rappresentati, esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, in misura non inferiore al 25% dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 10, comma 8 dell'**AVVISO**.

La seguente tabella riepiloga la copertura finanziaria prevista da progetto definitivo:

Tabella 2

Soggetti Beneficiari	Mezzi finanziari (€)
..... (apporto di mezzi propri)	
..... (finanziamenti a m/l termine)	
Totale	

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

3.1 Incremento occupazionale

I **Soggetti Beneficiari** si obbligano a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all'ultimazione del programma di investimento e così come indicato nel provvedimento **di approvazione del progetto definitivo**, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. ____ unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella:

Tabella 3: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)

Soggetto Beneficiario	Occupazione preesistente dichiarata	Occupazione prevista a regime	Incremento occupazionale (U.L.A.)

Il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA, secondo il Decreto MAP del 18/04/2005 e ss.mm.ii.) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia.

Oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all'organico aziendale presente nella Regione Puglia, l'incremento, nell'unità oggetto di agevolazione, sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso.

Tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

È prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i **Soggetti Beneficiari** non rispettino l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per l'esercizio a regime e per n. **3** esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria

Sulla base degli esiti istruttori del progetto definitivo presentato da ciascun **Soggetto Beneficiario**, e tenuto conto di quanto previsto dal provvedimento di **approvazione del progetto definitivo** e delle successive determinazioni sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

Tabella 4: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in attivi materiali e acquisizione di servizi (Importi espressi in euro)

Soggetto Beneficiario	Tipologie di spese	AGEVOLAZIONE
	Ricerca Industriale & Sviluppo Sperimentale	
	Investimenti Produttivi	
	Formazione	
	Servizi ausiliari e consulenze	
Totale		

A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nella precedente Tabella 4.

4.2 Cumulo delle agevolazioni

Gli aiuti con costi ammissibili ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. possono essere cumulati in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER e dall'articolo 17 dell'**AVVISO**:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le agevolazioni riguardino costi ammissibili individuabili diversi da quelli inclusi nel programma oggetto di agevolazioni;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.

4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni

Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. _____ del _____, come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma, secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea documentazione di cui all'art. 5.

Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l'erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla **REGIONE**, di norma, secondo lo stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.

Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna.

La **REGIONE** erogherà tali quote in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**, senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, presso il conto corrente bancario indicato da ciascun **Soggetto Beneficiario**, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** per l'erogazione delle agevolazioni e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.

E' consentito che il **Soggetto Beneficiario** titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla

REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario

Sono a carico dei singoli **Soggetti Beneficiari** i seguenti obblighi che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dall'**AVVISO**;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
- g. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- h. di rispettare l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per l'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell'art. 3 del presente **Disciplinare**;

- i. di non distrarre i beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI;
- j. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- k. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal **Disciplinare**;
- l. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime;
- m. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- n. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, in particolare i **Soggetti Beneficiari** sono tenuti a seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell'ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50 ed a realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea", del "Governo Italiano" e della "Regione Puglia" con l'indicazione del Fondo che cofinanzia l'intervento; sarà altresì necessario inserire il CUP assegnato al progetto, con la dicitura "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PR Puglia 2021 – 2027" e seguire le indicazioni riportate al seguente link: <https://pr2127.regione.puglia.it/obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>. Tutti gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli della spesa;
- o. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- p. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in un settore STEP (art. 5 comma 1 dell'Avviso STEP) diverso da quello del progetto definitivo approvato (successivo punto 6.7);
- q. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- r. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;

- s. **di rispettare la clausola sociale** (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 191 del 30.11.2009), **come di seguito specificato:**

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che siano impegnate a svolgere tale attività per conto della regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28;

- t. a non delocalizzare essa stessa, o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento per le Grandi imprese e nei tre anni successivi per le PMI. Per data di

completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;

u. altri eventuali obblighi e/o prescrizioni.

5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni

5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione

I singoli **Soggetti Beneficiari** possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla **REGIONE** l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell'agevolazione massima concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, previo rilascio da parte della REGIONE di preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Disciplinare** e dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'Articolo 91 del RdC comma 4. lettera c) "tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo"; pertanto, entro il predetto termine, il **Soggetto Beneficiario** dovrà procedere alla dimostrazione del relativo Stato di Avanzamento, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione.

5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli **Soggetti Beneficiari**, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della prima quota del contributo alle

condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** e richiede alla REGIONE (previa disponibilità di vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, ivi compreso il rilascio da parte della REGIONE di preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante) di disporre l'erogazione della prima rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**.

5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda rata delle agevolazioni a titolo di anticipazione

I singoli **Soggetti Beneficiari** possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla **REGIONE** l'erogazione della seconda rata a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell'agevolazione massima concedibile.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Disciplinare** e dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale.

Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa pari almeno al 40% degli investimenti per i quali ha ricevuto l'anticipazione; il soggetto beneficiario può quindi richiedere un ulteriore 40% di contributo a titolo di anticipazione, garantito da polizza fideiussoria; in tal caso il soggetto beneficiario dovrà dimostrare a SAL finale la spesa sostenuta fino al 60% per ricevere il contributo fino al 20% a saldo delle agevolazioni concesse.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario che ha ricevuto la prima quota di anticipazione rendiconti uno Stato di Avanzamento Lavori maggiore del 50% delle spese ammesse (al fine di dimostrare la spesa sostenuta coperta dall'anticipazione), potrà ricevere l'ulteriore contributo per le spese dimostrate attraverso il SAL e contestualmente richiedere la seconda quota di anticipazione, garantita da polizza fideiussoria, per la percentuale residuale fino al raggiungimento del 90% di contributo ammesso per ciascun programma agevolato. A presentazione dello Stato di Avanzamento Lavori finale, il soggetto beneficiario riceverà il 10% di contributo, a saldo delle agevolazioni concesse.

Tale dimostrazione avviene con le stesse modalità previste, ai fini dell'erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal successivo paragrafo 5.3.

Ai sensi dell'Articolo 91 del RdC comma 4. lettera c) "tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo"; pertanto, entro il predetto termine, il **Soggetto Beneficiario** dovrà procedere alla dimostrazione del relativo Stato di Avanzamento, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione.

5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli **Soggetti Beneficiari**, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della seconda rata del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Disciplinare** e richiede alla Regione, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, di disporre l'erogazione della seconda rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli **Soggetti Beneficiari**.

5.2.5 Erogazione del 10% - 20% finale del contributo

Nei casi in cui si sia provveduto all'erogazione dell'80% del contributo, ai fini dell'erogazione del 20% finale nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, si procederà con le stesse modalità previste ai fini dell'erogazione della seconda ed ultima quota del contributo a SAL, dal successivo paragrafo 5.4.

Nei casi in cui si sia provveduto all'erogazione del 90% del contributo, ai fini dell'erogazione del 10% finale nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, si procederà con le stesse

modalità previste ai fini dell'erogazione della seconda ed ultima quota del contributo a SAL, dal successivo paragrafo 5.4.

5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti

5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di avanzamento

I singoli **Soggetti Beneficiari** si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla **REGIONE**, al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di erogazione secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni indicate nell'apposita modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, ivi compresa quella utile per l'attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del presente **Disciplinare**.

La documentazione di spesa dei singoli programmi agevolati deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale.

La documentazione di spesa degli investimenti deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale e secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 dell'Allegato 2 all'**AVVISO**.

5.3.2 Valutazione sull'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione all'effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento. Tale verifica riguarderà anche la vigenza del **Soggetto Beneficiario** e l'insussistenza di procedure concorsuali o di amministrazione controllata.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.

5.3.3 Verifica in corso d'opera sulla realizzazione dei programmi di investimento

Le verifiche sulla realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Disciplinare** saranno effettuate da un apposito **Gruppo di Verifica del primo SAL**, che procederà ad una verifica presso l'unità operativa oggetto del programma di investimenti da agevolare.

5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL

La **REGIONE**, ricevuto il positivo verbale del **Gruppo di Verifica** di cui al precedente punto 5.3.3 disporrà, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, l'erogazione della rata delle agevolazioni.

5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

I singoli **Soggetti Beneficiari** si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla **REGIONE**, entro due mesi dalla data di ultimazione del proprio programma d'investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché la documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione Regionale.

Come previsto dall'art. 15 comma 3 dell'**AVVISO** "il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica utilizzando l'apposito format, unitamente al questionario ex post".

5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei programmi di investimento

Il **Soggetto Beneficiario** trasmette la richiesta di erogazione dell'ultima quota di agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.

Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al programma agevolato della documentazione esibita da ogni singolo **Soggetto Beneficiario** e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione.

Effettuata la suddetta verifica, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, Puglia Sviluppo S.p.A. provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla realizzazione di ciascun programma di investimento, di cui al successivo punto 5.4.3.

5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento

Le verifiche sulla completa realizzazione del programma di investimento previsto dal presente **Disciplinare** saranno effettuate da un'apposita Commissione di Controllo, nominata da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di organismo intermedio di cui al punto h) delle premesse.

La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e della relazione sullo stato d'avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla presentazione a Puglia Sviluppo S.p.A. del verbale; trascorso tale termine, in assenza di giustificato motivo, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla revoca dell'incarico. La Commissione, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare, con accessi diretti presso l'unità locale del **Soggetto Beneficiario**, la realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al progetto definitivo e alle prescrizioni del presente **Disciplinare**, verificando tra l'altro:

- a) l'ammontare, per ciascun anno di investimento, l'ammissibilità, congruità e pertinenza delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo.
- b) che i beni relativi alla richiesta di erogazione siano fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento alla data della richiesta;
- c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
- d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;

- e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi;
- f) la rispondenza del programma di investimenti realizzato con la normativa STEP (tecnologie critiche, catena del valore, fabbricazione di tecnologie critiche, riduzione del gap tecnologico dell'Unione Europea).

Per gli investimenti in Ricerca, Sviluppo la Commissione di Controllo dovrà anche verificare:

- i risultati scientifici del progetto di Ricerca e Sviluppo e la documentazione attestante i risultati della ricerca (documenti cartacei, elaborati grafici, risultati delle prove, lista e documentazione fotografica dei prototipi realizzati nelle varie fasi della ricerca, etc.);
- i prototipi eventualmente realizzati.

La Commissione è costituita da un rappresentante della società Puglia Sviluppo S.p.A. oltre a due componenti, come di seguito individuati:

- a. un componente dall'area tematica ingegneria (Albo degli Ingegneri e degli Architetti);
- b. un componente dell'area tematica economica (Albo dei Dottori Commercialisti).

Per le attività di verifica della rispondenza del programma di investimenti alla normativa STEP e di Ricerca e Sviluppo, la Commissione è integrata da un esperto qualificato a livello di docente universitario o ricercatore, che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.

5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL

Sulla base del positivo verbale della **Commissione** di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà:

- al calcolo definitivo del contributo erogabile sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità di agevolazioni massime previste all'articolo 4.1 del presente Disciplinare;
- al calcolo dell'importo dell'ultima quota di agevolazione da erogare o dell'importo da recuperare per il maggior contributo già erogato unitamente agli interessi legali maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al

momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

La **REGIONE** procederà alla emissione per ciascun **Soggetto Beneficiario**, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, della **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l'ubicazione dell'unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.

La **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni** stabilirà, inoltre, a carico dei singoli **Soggetti Beneficiari**, le seguenti prescrizioni che gli stessi si obbligano fin da ora, con la sottoscrizione del presente **Disciplinare**, ad accettare, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi titolo:

- a) di non distrarre i beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI;
- b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) di osservare, ove prevista, la "clausola sociale" ex art. 2 Norme in materia di benefici pubblici comma 1 e comma 2 del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicata sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
- d) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- e) di rispettare l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al punto 3.1 del precedente articolo 3;
- f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- g) di non delocalizzare essa stessa, o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed ai sensi

dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento per le Grandi imprese e nei tre anni successivi per le PMI. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;

h) ulteriori eventuali prescrizioni specifiche, se previste.

Emessa la **Determina di concessione definitiva delle agevolazioni**, ricevuta l'attestazione di vigenza del **Soggetto Beneficiario** comprovante l'insussistenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, la **REGIONE**, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, dispone l'erogazione della seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

6.1 Variazione dell'ammontare degli investimenti

Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti di ciascun **Soggetto Beneficiario** rispetto a quanto previsto dal presente **Disciplinare**, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.

6.2 Variazione della localizzazione dell'intervento agevolato

Ogni variazione della localizzazione di ogni singolo investimento in zona diversa da quella originariamente prevista dal presente **Disciplinare**, purché sempre all'interno della Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà essere espressamente autorizzata dalla **REGIONE**.

Nelle more della sopraccitata autorizzazione della **REGIONE** non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento

La **REGIONE**, su richiesta dei singoli **Soggetti Beneficiari** da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione di ciascun investimento, di cui al punto 2.2.2 del precedente

articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., la proroga del termine di completamento degli investimenti.

6.4 Divieto di cessione del Disciplinare

Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente **Disciplinare**, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.

6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati

Operazioni di carattere societario riguardanti i singoli **Soggetti Beneficiari** comportanti acquisizioni, fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione o a Puglia Sviluppo. Per le attività di ricerca ed innovazione, nei succitati casi occorrerà produrre una dichiarazione di conferma degli impegni assunti in merito agli obiettivi di ricerca previsti.

Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopracitate operazioni con riguardo all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed al mantenimento delle agevolazioni e del livello occupazionale previsto e trasmetterà alla **REGIONE** un motivato parere circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

La **REGIONE**, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l'operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l'istanza con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

6.6 Variazioni

Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi, se non previa autorizzazione della **REGIONE**.

Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:

- modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;

- con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche suddette vanno comunicate in modo tempestivo alla **REGIONE**, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

Per le attività di ricerca e sviluppo, le variazioni di costi non sono soggette ad autorizzazione, fermo restando il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento ai sensi dell'**AVVISO**, che sarà comunque verificato dall'esperto di R&S componente della Commissione di Controllo.

6.7 Modifiche sostanziali

Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento di ciascun Soggetto Beneficiario che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in un settore STEP (art. 5 comma 1 dell'Avviso STEP) diverso da quello del progetto definitivo approvato.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

7.1 Controlli e ispezioni

La **REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A.**, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in relazione ad adempimenti connessi all'impiego dei fondi comunitari, nei confronti dei singoli **Soggetti Beneficiari**, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento

Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, ciascun **Soggetto Beneficiario** a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, provvederà ad inviare alla **REGIONE** e a **Puglia Sviluppo S.p.A.**, entro sessanta giorni dalla

chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.

Infine, ciascun **Soggetto Beneficiario** dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Termini di revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo **Soggetto Beneficiario**, dalla REGIONE anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della Commissione, nei casi previsti dall'art. 19 dell'**AVVISO**.

8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 19 dell'**AVVISO**.

Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifici anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) per gli interventi oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla **REGIONE**, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

- b) sia variata, senza l'autorizzazione della **REGIONE**, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
- c) le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente comma 2 dell'articolo 6 dell'**AVVISO**;
- d) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- e) si trasferisca altrove, si alieni o si destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della **REGIONE**, i beni agevolati prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- f) non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
- g) non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- h) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
- i) non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 18 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
- j) non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi per almeno il 90% dell'impegno assunto;
- k) non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
- l) non sia stato adempiuto l'impegno di stipula della polizza catastrofale come introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023);
- m) sia modificato, senza previa autorizzazione della **REGIONE**, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il

conseguimento di produzioni finali diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;

- n) qualora senza l'autorizzazione della **REGIONE**, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
- o) il **Soggetto Beneficiario** non trasmetta alla **REGIONE**, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui all'art. 15, comma 3 dell'**AVVISO**;
- p) il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
- q) il **Soggetto Beneficiario** sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- r) I **Soggetti Beneficiari** non accettino di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca totale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere precedenti lettere a, b, c, h, i, k.

8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Disciplinare

Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla **REGIONE** nei confronti del singolo **Soggetto Beneficiario** per il cui investimento si siano verificati i casi previsti dal precedente punto 8.2.

8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:

- a) qualora il **Soggetto Beneficiario** comunichi tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione dei beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dalla data di completamento dell'investimento. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;
- b) qualora la violazione della "clausola sociale" di cui all'articolo 18 dell'**AVVISO** comporti la revoca parziale delle agevolazioni;
- c) limitatamente agli importi di cui all'articolo 9 comma 2 dell'**AVVISO**, qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista;
- d) qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
- e) in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente art. 8.2 e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

8.5 Recupero delle agevolazioni erogate

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo qualora il **Soggetto Beneficiario** nei confronti del quale sia stato emesso il provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative all'investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente art. 8.4 siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo nei confronti del singolo **Soggetto Beneficiario** che non abbia provveduto alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati

I crediti della **REGIONE** nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente **Disciplinare**, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente **Disciplinare**, compresa la sua registrazione, restano ad esclusivo carico del **Soggetto Beneficiario**. Le parti concordemente stabiliscono di procedere alla registrazione volontaria del presente Atto, in misura fissa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1986 e ss.mm.ii..

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/72, dell'importo di € ____,00 e l'imposta di registro, ai sensi del DPR n. 131/86, dell'importo di € ____,00 sono state assolate a mezzo versamento con mod. F24, effettuato in data __/__/__ con delega irrevocabile alla Banca ____, ABI ____ - CAB ____.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Disciplinare** è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Qualsiasi modifica del presente **Disciplinare** non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Disciplinare** e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico

Dirigente della Sezione Competitività

XXXXX S.p.A.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

YYYYY

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

ZZZZZ

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

Ai sensi per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del **Disciplinare**:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Bari, _____

XXXXX S.p.A.

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

YYYYY

Rappresentante del Soggetto Beneficiario

ZZZZZ

Rappresentante del Soggetto Beneficiario
